

TMT
 Mensile organo ufficiale
 Ordine dei medici del Cantone Ticino

Corrispondenza
 OMCT, Via Cantonale,
 Stabile Qi – CH-6805 Mezzovico
 info@omct.ch
 Tel. +41 91 930 63 00 - fax +41 91 930 63 01

Direttore responsabile
 Dr. Med. Vincenzo Liguori
 Pian Scairolo 34 a
 6915 Lugano-Noranco
 Tel + 041 091 993 21 10 Fax +41 091 993 21 32
 vincenzo.liguori@hin.ch

Redazione Scientifica
 Coordinatore Responsabile
 Prof. Dr. Med. Mario Bianchetti
 mario.bianchetti@usi.ch
 Assistente di redazione
 Dr. Med. Gregorio Milani
 milani.gregoriop@gmail.com

Comitato Scientifico
 Prof. Dr. Med. Luca Mazzucchelli
 PD Dr. Med. Christian Candrian
 Dr. Med. Mauro Capoferri
 Dr. Med. Fabio Cattaneo
 PD Dr. Med. Christian Garzoni
 Dr. Med. Curzio Solcà
 Dr.sa Med. Sandra Leoni-Parvex

Fotocomposizione-stampa e spedizione
 Tipografia Poncioni SA,
 Via Mezzana 26 - CH-6616 Losone
 (tribunamedica@poncioni.biz)
 Tel. +41 91 785 11 00 - fax +41 91 785 11 01



Ordine dei medici vicino alla natura

Pubblicità
 Zürichsee Werbe AG
 Fachmedien
 Laubisrütistrasse 44
 8712 Stäfa
 Telefono 044 928 56 53
 tribuna@fachmedien.ch
 www.fachmedien.ch

Abbonamento annuale
 Fr. 144.- (11 numeri)
 Medici Assistenti Fr. 48.-

SOMMARIO

EDITORIALE

SEZIONE SCIENTIFICA

Terapia e resistenza antibiotiche: aspetti pratici per la pratica quotidiana, C. Garzoni	285
Focus sulla prevenzione del fuoco di Sant'Antonio M. Bouvier Gallacchi	290
Il cuore "nascosto" nella Madonna della melagrana di Botticelli agli Uffizi di Firenze	298
Entità sconosciuta o dimenticata: la spondilosclosi emisferica di Dihlmann, M.G. de Baets	300
Novità dalla Cochrane Library, G. Treglia	305
Lettera alla redazione	308

ATTIVITÀ E COMUNICAZIONI DELL'OMCT

Date da ricordare	309
Offerte e domande d'impiego	310
Avviso di convocazione Assemblea generale straordinaria OMCT	311
Corso aggiornamento regionale – Pediatria	312

Costi della salute e qualità: i Cantoni possono fare di più

Care Colleghe e Cari Colleghi,

è tempo di Natale, di auguri, di buoni propositi, di nuovi progetti, **ma anche di bilanci e di riflessioni**. L'OMCT torna su un tema ancora molto dibattuto e tutt'altro che risolto, ma che ultimamente ci riserva qualche spunto interessante per ben sperare. Ci riferiamo alla gestione dell'offerta sanitaria ambulatoriale e stazionaria i cui principi sono previsti nella legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) e che ha come obiettivo il controllo della spesa sanitaria e della qualità delle prestazioni erogate. Nel settore stazionario i Cantoni hanno il compito di pianificare l'offerta istituendo un elenco di ospedali e istituti autorizzati a fornire determinati mandati (cfr. art. 39 LAMal). Nel settore ambulatoriale, invece, vigono dei numeri massimi di medici per specialità e per Cantone, stabiliti "provvisoriamente" a livello federale (le virgolette sono d'obbligo essendo ormai quasi vent'anni che vige il sistema provvisorio, prolungato peraltro ancora recentemente fino al 30.6.2021) a livello federale; i numeri massimi non sono però vincolanti (i Cantoni possono decidere di non applicarli), né assoluti: se il medico dimostra di aver esercitato almeno tre anni in un centro di perfezionamento svizzero viene autorizzato indipendentemente dalle soglie (art. 55 a cpv. 2 LAMal).

Da numerosi anni il Parlamento federale è alla ricerca di una soluzione duratura alla gestione dell'offer-

ta nel settore ambulatoriale e proprio durante la recente sessione invernale delle Camere, il Consiglio nazionale (CN) ha approvato un progetto che prevede maggiori competenze per i Cantoni nello stabilire **limiti massimi cantonali per specializzazione medica e per regione**, e ciò in virtù della loro conoscenza delle specificità locali. Questi tetti massimi è previsto siano validi per tutti i medici attivi nel settore ambulatoriale, sia che esercitino in uno studio medico (individuale o di gruppo), sia che esercitino in un ospedale. Inoltre, i medici provenienti dall'estero dovranno, a mente del CN, disporre delle necessarie competenze linguistiche e aver esercitato, nel proprio campo specialistico, almeno tre anni in un ospedale svizzero. **In alternativa** ai tetti massimi, sempre secondo il progetto del Consiglio nazionale, i Cantoni potranno prevedere un **allentamento dell'obbligo di contrarre** e ciò – a detta del Consigliere nazionale UDC e presidente di SASIS, Avv. Heinz BRAND "permetterà una certa concorrenza tra medici specialisti". Peccato che le regole del gioco saranno stabilite dalle Casse malati, secondo criteri economicistici, che nulla hanno a che vedere con la qualità delle cure. Contro questa soluzione alternativa, se sarà avallata anche dagli Stati, **è già stato minacciato il referendum, che l'OMCT non esiterà ad appoggiare.**

Mentre il Parlamento appronta la soluzione duratura alla gestione strategica del settore ambulatoriale, il Canton Zurigo si è dato da fare e si è guadagnato pure una vittoria davanti al Tribunale amministrativo federale (TAF), aggiudicandosi la facoltà e il diritto di stabilire criteri di

qualità nell'attribuire mandati di prestazione agli ospedali.

Infatti, il Consiglio di Stato del Canton Zurigo aveva stabilito per decreto delle esigenze complementari in materia di qualità, applicabili dal 1.1.2019 alla lista degli ospedali autorizzati a fatturare a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie (AOMS). In particolare aveva deciso che soltanto i chirurghi con un numero minimo di operazioni alle spalle potessero eseguire una serie di interventi nei settori della ginecologia, della chirurgia dell'apparato locomotore e dell'urologia. Contro questa decisione diversi ospedali regionali zurighesi avevano interposto ricorso al TAF, il quale con sentenza del 14 settembre 2018 (C-5603/2017) ha confermato il principio secondo cui **i Cantoni possono sottoporre i mandati di prestazione** attribuiti nel quadro degli elenchi ex art. 39 LAMal **a delle esigenze di qualità**. La contestata condizione del numero minimo di interventi per specialista, secondo il TAF, ripone su una base legale federale sufficiente, risponde a un interesse pubblico e rispetta il principio della proporzionalità. Inoltre, la clausola del numero minimo di operazioni ha come obiettivo di garantire la qualità delle prestazioni ed è quindi coerente con gli scopi della LAMal, anche se in questo modo interferisce con l'attività e la formazione del medico. Di conseguenza, in virtù di questa sentenza, l'ospedale deve assicurarsi che solo i chirurghi che hanno effettuato un numero minimo di casi in determinati gruppi di prestazioni e che godono quindi della necessaria esperienza esercitino in questi settori.

Questa sentenza ci fa ben sperare, che anche il Ticino affronti presto il tema della gestione dell'offerta secondo criteri di qualità e imponga ulteriori condizioni segnatamente nell'ambito del periodo di pratica triennale in Svizzera, dove attualmente il Cantone si limita a verificare l'adempimento dal profilo quantitativo, ma non qualitativo.

Per l'OMCT, ribadiamo, dovrebbero essere autorizzati a lavorare a carico della LAMal soltanto i medici che possono dimostrare di aver esercitato almeno tre anni in un centro svizzero riconosciuto per la formazione, **nel settore per il quale chiedono l'autorizzazione e a piena soddisfazione del loro superiore gerarchico**. Attestare il "quanto" senza valutare il "come" è un mero esercizio aritmetico che non porta nessuna qualità.

Colgo l'occasione per augurare a Voi tutti e ai Vostri cari un Buon Santo Natale e un sereno 2019.

Franco Denti
Presidente OMCT